

Associazione culturale, ludica, sportiva e turistica “GALLURA TURISMO”

STATUTO DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 1 – DENOMINAZIONE

Con la denominazione di “GALLURA TURISMO” è liberamente costituita, ai sensi degli Artt. 36 e seguenti del Codice Civile, l'Associazione culturale, ludica, sportiva e turistica, che sarà regolata dagli articoli che seguono.

ART. 2 – SEDE

Il domicilio dell'Associazione sarà ubicato presso l'ufficio del Presidente pro tempore. Eventuali sedi amministrative e operative dislocate sul territorio nazionale e/o internazionale possono essere istituite per volontà del Consiglio Direttivo. La gestione delle sedi operative potrà essere assegnata ad un responsabile nominato dal Consiglio Direttivo e scelto anche tra i non soci. L'incarico di responsabile della sede operativa potrà essere anche a titolo gratuito con il solo rimborso delle spese documentate e del chilometraggio auto secondo tariffe A.C.I..

ART. 3 – DURATA

L'Associazione ha durata indefinita.

ART. 4 – OGGETTO SOCIALE

Scopo dell'Associazione culturale, ludica e sportiva “GALLURA TURISMO” è la promozione del territorio Gallurese nello specifico e della Sardegna in generale, intesa nella sua accezione più ampia e nelle sue molteplici forme, concepite sia con iniziative di aggregazione tra operatori di ogni settore merceologico operanti in Gallura, sia con progetti di coinvolgimento, formazione e arricchimento umano e culturale per l'intera comunità gallurese rivolti a favorire momenti e situazioni d'incontro e di confronto, di interazione e di cooperazione tra persone. L'Associazione culturale “GALLURA TURISMO” è apartitica, areligiosa e non persegue alcun fine di lucro. Pone tra i suoi massimi valori la libertà di pensiero e d'espressione, la convivenza, la partecipazione, la solidarietà e il pluralismo. Persegue scopi di promozione culturale, turistica, sportiva ed artistica diffondendo, tramite l'aiuto degli associati, il significato della partecipazione nello sviluppo dell'offerta turistica e della fruizione del territorio, per la sua valorizzazione e conservazione. L'Associazione culturale “GALLURA TURISMO” si prefigge i seguenti scopi:

- Riunire attorno a sé tutti coloro che hanno interesse alla valorizzazione e allo sviluppo culturale, siano essi Enti, Aziende, altre associazioni o privati;
- Promuovere il territorio della Gallura con iniziative di vario genere, dalla costituzione di circuiti di eccellenza tematici (ospitalità, ristorazione, intrattenimento, ambientali, artistiche ed artigianali, sportive, musicali, altro...), all'organizzazione di piani fiere, alla creazione e organizzazione di eventi, alla realizzazione di strumenti idonei alla promozione territoriale (web, App, QRcode, brochure, depliants, locandine, altro...)
- Mappare sentieri e percorsi con relativi strumenti GPS
- Concepire itinerari ideali da percorrere a piedi, sulle due ruote, in auto o altro per rendere fruibile l'intero territorio in ogni periodo dell'anno
- Studiare, promuovere, organizzare e propagandare attività, manifestazioni, organizzazioni culturali, musicali, artistiche, ricreative, sportive, etc.
- Coordinare i tanti turismi esistenti e sviluppabili sul territorio gallurese allo scopo di rendere più ampia l'offerta turistica ed estendere il più possibile la stagione turistica
- stringere accordi a livello internazionale con realtà associative che dividono gli stessi obiettivi di cooperazione e che hanno, tra le finalità, anche quella di diffondere l'immagine e il brand del proprio territorio

L'Associazione, sfruttando la sua struttura di contatti, vuole fungere da “palcoscenico” per ogni suo associato che ha il desiderio di manifestare le proprie capacità organizzative e il proprio talento.

ART. 5 – ATTIVITA' ISTITUZIONALI

L'Associazione culturale “**GALLURA TURISMO**” intende promuovere varie attività, e in particolare:

- Attività culturali, ludiche, videoludiche, sportive, turistiche quali: conferenze, convegni, dibattiti, incontri, seminari, tavole rotonde, mostre, proiezioni di film e documentari, concerti, corsi di formazione e aggiornamento, lezioni, tornei di scacchi, di giochi di ruolo, di videogame, manifestazioni sportive, viaggi;
- Attività di formazione e di consulenza nei confronti degli associati, di singoli cittadini, di scuole, biblioteche, enti pubblici, amministratori
- locali e in generale nei confronti di qualsiasi persona fisica o giuridica lo chiedesse.

L'Associazione culturale “**GALLURA TURISMO**” intende inoltre:

- Proporre la diffusione e la conoscenza delle Arti e dello spettacolo in generale con riferimenti interdisciplinari e collegamenti interculturali;
- Diffondere la conoscenza degli sport e la cultura sportiva;
- Aiutare tramite mostre e congressi la diffusione dell'arte e della cultura;
- Attivare gruppi di studio e lavoro;
- Diffondere e promuovere iniziative legate agli artisti musicali;
- Proporre ed organizzare manifestazioni in genere ed eventi;
- Diffondere la pratica del gioco di ruolo in tutti i suoi aspetti, non ultima l'interazione tra i giocatori e la volontà di mettere in contatto gli appassionati, la comprensione dell'immaginario contesto storico, geografico e sociale nel quale esso si sviluppa e attraverso il quale i giocatori stessi, con l'immaginazione e per la sua durata, si identificano con i loro personaggi;
- Stabilire opportune forme di collaborazione con istituti o enti pubblici e privati, al fine di organizzare e attuare corsi di informazione e di formazione professionale a livello artistico per il miglioramento umano delle persone. A tal fine, l'Associazione potrà fruire della competenza dell'esperienza culturale e scientifica di altri enti, organizzando convegni, incontri, dibattiti, spettacoli e seminari anche nel campo della ricerca psicologica ed artistica, della danza, della musica e del benessere psicofisico;
- Collaborare con organizzazioni professionali, a livello nazionale ed internazionale;
- Compiere qualsiasi operazione ritenuta opportuna per il conseguimento dello scopo sociale, comprese compravendite, permuta di beni immobili e di beni mobili soggetti a registrazione; la stipulazione di mutui e la concessione di fidejussioni e altre malleverie. L'Associazione potrà accettare e fruire, a qualsiasi titolo, di strutture e di locali comunque messi a disposizione da enti statali e/o locali, da associazioni istituzionali o da privati;
- Promuovere, anche attraverso la costituzione interna di gruppi che svolgano attività che consentano ai propri associati, ad altre associazioni o enti di apprendere, sviluppare, accrescere e diffondere le proprie conoscenze e capacità e di tutte quelle attività che serviranno alla diffusione e alla crescita della cultura in genere;
- Stendere, stampare, trasmettere e diffondere testi, periodici, dispense ed altro materiale cartaceo, informatico, telematico, televisivo e quant'altro di similare con riferimento all'oggetto sociale;
- Promuovere scambi culturali, turistici e ricreativi tra diversi popoli ed etnie;
- Compiere attività di servizi vari verso terzi e attività di noleggio spazi all'interno di aree pubbliche e/o private;
- Condurre e gestire esercizi pubblici in genere, quali ristoranti, trattorie, osterie, bar con somministrazione di alimenti e bevande (e di quant'altro annesso ed affine), discoteche e sale da ballo con intrattenimento e spettacolo;
- Organizzare e/o svolgere corsi di avviamento al lavoro, formazione professionale, aggiornamento professionale per ogni genere di attività imprenditoriale e/o professionale e per chiunque ne avanzi richiesta all'Associazione;
- Organizzare e/o svolgere corsi per l'ottenimento di attestati e riconoscimenti, abilitazioni e requisiti necessari per l'esercizio di attività di ogni genere per l'artigianato e l'educazione stradale ed altre attività di sostegno e/o complemento di ogni normale corso di studi collegato e non al mondo del turismo e della scuola.

Per la realizzazione diretta ed indiretta del proprio oggetto sociale, come definito nel precedente Art.4, gli organi direttivi dell'Associazione potranno adottare tutte le iniziative ritenute idonee purché non in contrasto con le finalità dell'Art. 4 stesso. Ai sensi e per gli effetti delle leggi vigenti, e nel rispetto di tutte le formalità richieste, l'Associazione potrà raccogliere fondi a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. Per lo svolgimento e l'utile realizzazione delle sue attività, siano esse di promozione, ludiche, sociali, civili, culturali o di ricerca, l'Associazione potrà inoltre essere promotrice di attività ricreative, corsi, incontri, conferenze, tavole rotonde, congressi, e diffondere la relativa letteratura anche attraverso pubblicazioni e iniziative telematiche.

L'Associazione potrà altresì promuovere la realizzazione di associazioni complesse e/o aderire per affiliazione ad enti e organismi di qualsiasi tipo, ivi comprese associazioni locali o nazionali e/o altre associazioni a loro volta aderenti ad un'unica ed unitaria struttura, al fine di promuovere la realizzazione di iniziative e programmi comuni che si dimostrino necessari per migliorare i servizi offerti ai rispettivi soci, associati o partecipanti. A discrezione del Consiglio Direttivo saranno ammesse a partecipare alle attività dell'Associazione, come ospiti, persone che possano dare il loro contributo alle finalità di cui all'Art. 4.

ART. 6 – SOCI

Il numero dei Soci è illimitato. Lo status di socio implica il versamento della quota associativa annuale. Possono far parte dell'Associazione **“GALLURA TURISMO”** tutti gli operatori che, direttamente o indirettamente, appartengono al comparto turistico della Gallura. Hanno diritto al voto in Assemblea solo se iscritti entro l'anno 2016, mentre gli associati dal 2017 in poi hanno diritto al voto dopo una permanenza nell'Associazione di anni 3. Possono far parte dell'Associazione **“GALLURA TURISMO”**, ma senza diritto di voto all'Assemblea, anche tutti i cittadini italiani e/o stranieri, residenti o non residenti nel territorio dello Stato, che accettano gli articoli dello Statuto ed abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa e che condividano gli scopi associativi; i minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori. I soci con diritto al voto possono eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto. Il socio avrà diritto, previa approvazione del Consiglio Direttivo, al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata in nome e per conto dell'Associazione. L'Associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e anche a titolo gratuito dei propri associati. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

I soci dell'Associazione si distinguono in:

- **Soci fondatori:** coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'Associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili nel Consiglio Direttivo e possono fruire completamente della struttura e dei servizi associativi; la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale.
- **Soci ordinari:** coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio dal Consiglio Direttivo, siano essi persone, Enti, Istituti, Società, Associazioni tecniche e scientifiche, Associazioni culturali, etc. Hanno diritto di voto e sono eleggibili nel Consiglio Direttivo ed alle cariche sociali e possono fruire completamente la struttura e i servizi associativi. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota associativa annuale. Nel caso in cui i soci non siano persone ma Enti, Istituti, Società, etc, il voto del loro rappresentante in Assemblea varrà al pari di quello degli altri soci ordinari.
- **Soci onorari o benemeriti:** le persone fisiche invitate a far parte dell'Associazione da parte dell'Assemblea dei soci per particolari meriti professionali o umani. Se la nomina a socio onorario è volontà dell'Assemblea o del Presidente, per meriti particolari o speciali, s'intende valida per socio a vita ed è gratuita. Il socio onorario non ha diritto di voto in Assemblea e non è eleggibile nel Consiglio Direttivo.
- **Soci sostenitori:** sono persone, Enti, Istituti, Società, Associazioni tecniche e scientifiche che, in sintonia con le finalità di cui all'Art. 4, abbiano giovato all'Associazione corrispondendo una quota associativa ridotta. In questo caso al socio sostenitore verranno riconosciuti benefici diversi dal socio

ordinario: ovvero non avrà diritto di voto in Assemblea, né la possibilità di essere eletto nel Consiglio Direttivo, né la possibilità di fruizione completa della struttura dell'Associazione e delle sue attività.

ART. 7 – AMMISSIONE, RECESSIONE ED ESPULSIONE DEI SOCI AMMISSIONE.

Per l'assunzione della qualifica di socio è necessario presentare apposita domanda scritta al Consiglio Direttivo. L'ammissione di un nuovo socio è deliberata insindacabilmente dal Consiglio Direttivo a seguito di richiesta scritta (richiesta di tesseramento) che potrà essere fatta anche tramite strumento informatico (vedi mail o modulo elettronico sul sito dell'Associazione). In base alle disposizioni di legge 675/97 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio. All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati. Il pagamento della quota annuale, dovrà essere effettuata entro il 30/01 di ogni anno presso la sede (ufficiale o dislocata) dell'Associazione, per via telematica, o presso banche o istituti, se dalla Associazione debitamente autorizzati, oppure in altra forma che il Consiglio Direttivo vorrà stabilire e che farà conoscere ai soci.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di negare l'ammissione di coloro che - a suo motivato parere - abbiano tenuto o tengano comportamenti o rivestano cariche o incarichi tali per cui non si possa attendere l'assoluta coerenza necessaria per il perseguimento degli scopi sociali.

Il richiedente acquisirà, ad ogni effetto, la qualifica d'associato al momento del rilascio del documento relativo. L'ammissione dei Soci avviene su domanda degli interessati e accettazione del Consiglio Direttivo entro 60 (sessanta) giorni dalla domanda. La qualità del socio si perde per provvedimento di esclusione, per recesso volontario, per mancato versamento della quota (morosità). Nel caso di nuova domanda di iscrizione presentata dopo dimissioni o espulsione è obbligatorio il rimborso all'Associazione dei cespiti pregressi o di una quota stabilita in accordo con il Presidente.

RECESSIONE. Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandata da inviare al Consiglio Direttivo entro il (20 dicembre????) dell'anno in corso. Il recesso dall'Associazione avrà efficacia dal giorno successivo a quello del ricevimento e non dà diritto al rimborso della quota associativa eventualmente già versata. Il recesso è consentito a qualsiasi socio ed in qualsiasi momento.

ESPULSIONE. L'espulsione è pronunciata e deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice con motivato parere qualora il socio:

- abbia perso i requisiti che ne hanno determinato l'ammissione;
- arrechi disturbo, molestia o turbativa all'armonioso svolgimento dell'attività sociale;
- abbia posto in essere attività contraria agli scopi associativi od arrechi grave danno al decoro dell'Associazione o che abbia danneggiato materialmente e moralmente l'Associazione;
- quando non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, del relativo regolamento di attuazione e degli altri eventuali regolamenti, nonché a tutte le delibere adottate dagli organi sociali secondo le prescrizioni statutarie;
- quando, senza giustificato motivo, si renda moroso nell'eventuale pagamento della quota associativa annuale e delle quote stabilite dal Consiglio Direttivo per la partecipazione a talune iniziative dell'Associazione; i provvedimenti che pronunciano la decadenza ovvero dispongono l'esclusione sono comunicati all'interessato con lettera raccomandata e producono effetto dal giorno successivo a quello del ricevimento. Non è ammessa la figura del socio temporaneo.

La quota associativa è intrasmissibile. Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione. La decadenza per morosità si verifica dopo il decorso del termine fissato per il pagamento della quota associativa.

I soci espulsi o radiati potranno opporsi per iscritto contro il provvedimento del Consiglio Direttivo, inviando apposito ricorso all'Assemblea Generale; il ricorso non sospende l'esecutività dell'iniziale espulsione o radiazione. Le dimissioni sono sempre accettate, ma il socio resta sempre obbligato nei confronti dell'Associazione ove si sia reso debitore nei suoi confronti.

ART. 8 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tutti i soci, fatta eccezione per i casi dell'Art. 6, hanno diritto a: partecipare a tutte le attività sociali, a ricevere

dall'Associazione eventuali servizi, all'elettorato attivo e passivo, alle cariche sociali. Tutti i soci sono tenuti:

- ad accettare nel rispetto pieno e incondizionato le finalità perseguite dall'Associazione;
- ad agire sempre nell'interesse dell'Associazione medesima, adoperandosi per il conseguimento degli scopi statutari;
- all'osservanza del presente statuto, del relativo regolamento di attuazione, degli altri eventuali regolamenti interni e di tutte le delibere adottate dai competenti organi dell'Associazione;
- a frequentare l'Associazione e a collaborare con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- a mantenere comportamenti cordiali ed amichevoli con gli altri soci e con gli ospiti, a non arrecare disturbo, molestia o turbativa all'armonioso svolgimento delle attività sociali e a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le ispirazioni che ne animano l'attività;
- al pagamento della quota associativa annuale e delle altre quote richieste per la partecipazione a determinate iniziative, secondo le modalità ed i termini fissati dal Consiglio Direttivo.

ART. 9 – PATRIMONIO SOCIALE E MEZZI FINANZIARI

L'Associazione trae i mezzi per finanziare la propria attività, dalle quote associative versate annualmente dagli associati, da donazioni, elargizioni, lasciti e contributi di persone, società, Enti pubblici e privati nazionali e internazionali, dai proventi di iniziative attuate o promosse dall'Associazione. Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione dispone:

- delle quote sociali;
- delle oblazioni volontarie dei soci;
- dei contributi straordinari decisi dall'Assemblea e/o dal Consiglio Direttivo;
- di eventuali contributi elargiti da enti pubblici o da privati;
- di eventuali proventi delle iniziative promosse dall'Associazione;
- dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
- di introiti derivanti da convenzioni;
- di sponsorizzazioni mirate allo svolgimento di attività specifiche;
- di corrispettivi derivati da attività commerciali o professionali eventualmente svolte nell'ottica del conseguimento delle finalità istituzionali;
- di beni mobili o immobili che pervengano legittimamente a qualsiasi titolo all'Associazione;
- di ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale;
- Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'Associazione e arricchire il suo patrimonio.

ART. 10 – ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'Associazione sono:

- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Comitato Tecnico;

ART. 11 – PRESIDENTE

Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione, presiede l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo. Egli rappresenta l'Associazione sia di fronte ai terzi che in giudizio, e ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Il Presidente è responsabile generale del buon andamento degli affari sociali e cura gli interessi dell'Associazione, facendosi portavoce delle aspettative, delle idee e delle opinioni degli iscritti, e stimolando assieme agli altri membri del Consiglio Direttivo le attività sociali. Dell'esecuzione di

ogni suo atto, il Presidente dà notizia al Consiglio Direttivo nella prima riunione utile. L'incarico di Presidente potrà essere anche a titolo gratuito con il solo rimborso di tutte le spese documentate e del chilometraggio auto/moto secondo tariffe A.C.I.. Fermi restando i poteri di presidenza che gli spettano in virtù di altre disposizioni contenute nel presente statuto, il Presidente esercita i seguenti poteri:

- cura l'attuazione delle deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo;
- assume diritti ed obblighi per conto dell'Associazione, essendone stato preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo e/o dall'Assemblea dei soci, per quanto di loro competenza;
- delega, se lo ritiene opportuno, in via temporanea o permanente parte delle sue competenze al Vice Presidente o ad uno o più membri del Consiglio Direttivo;
- stabilisce quali iniziative sia opportuno intraprendere per la realizzazione del programma annuale dell'Associazione, sottoponendole poi all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- sceglie quale debba essere la linea di collaborazione dell'Associazione con altri organismi ed enti italiani e/o stranieri, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo;
- sovrintende e controlla l'operato del Consiglio Direttivo stesso;
- esercita ogni altro potere a lui riconosciuto dalla legge o dallo statuto;
- dispone dei fondi sociali, apre, movimenta, ed estingue i conti correnti bancari e/o postali;
- sovrintende alla gestione finanziaria dell'Associazione;
- predispose il bilancio consuntivo, sottoponendolo al Consiglio Direttivo per l'approvazione;
- ha la facoltà di incaricare consulenti, scelti anche tra i non soci, a svolgere funzioni particolari.

ART. 12 – VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente è scelto dal Presidente. Rappresenta l'Associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia oggettivamente impossibilitato a farlo, e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso. Egli sostiene il Presidente in tutte le iniziative dallo stesso intraprese, affiancandolo e sostenendone la linea di intervento. Ove il Presidente lo ritenga opportuno e qualora i suoi impegni non gli consentano di rappresentare l'Associazione nelle diverse attività di volta in volta intraprese, il Vice Presidente può intervenire personalmente in sostituzione del Presidente con i suoi stessi poteri, previo rilascio di apposita procura. Il Vice Presidente non può delegare funzioni delegate senza aver avuto l'autorizzazione del Presidente dell'Associazione.

ART. 13 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione e si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie. Sono ammessi in Assemblea tutti i soci maggiorenni, aventi diritto al voto e in regola con il pagamento della quota associativa annuale. L'Assemblea ordinaria è costituita dai soci fondatori ed ordinari e viene convocata dal Presidente o dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno mediante avviso affisso nei locali della Sede e mediante qualunque mezzo ritenuto idoneo allo scopo, almeno otto giorni prima dell'Assemblea stessa, indicandone il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'ordine del giorno. Sono di competenza dell'Assemblea ordinaria:

- discutere e approvare il rendiconto finanziario dell'Associazione;
- approvare i regolamenti interni;
- trattare tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dello statuto, dalla legge o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- proporre iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
- fissare annualmente l'importo della quota sociale di adesione;
- ratificare le esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio Direttivo;
- approvare il programma annuale dell'Associazione;
- eleggere 1/3 dei componenti del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria è valida qualunque sia l'oggetto da trattare:

- in prima convocazione quando è presente (fisicamente) la maggioranza dei soci iscritti al libro soci;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentanti.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti, espressi normalmente con voto palese, tranne per deliberare su problematiche riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno che verranno espresse con voto segreto. Ogni socio con diritto al voto possono esprimere un solo voto e non è ammessa delega. Le decisioni assembleari sono valide se votate dalla maggioranza semplice dei presenti, in caso di parità prevale il voto del presidente dell'Assemblea. L'Assemblea straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario, ovvero ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno i 2/3 dei soci aventi diritto al voto. La richiesta va indirizzata per iscritto al Consiglio Direttivo e deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno che si vuole venga discusso dall'Assemblea. La data, la località e l'ordine del giorno dell'Assemblea vengono fissati dal Consiglio Direttivo almeno 15 giorni prima.

Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria:

- le modifiche all'atto costitutivo e dello statuto dell'Associazione (con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti);
- lo scioglimento dell'Associazione, la nomina, la revoca ed i poteri dei liquidatori (col voto favorevole di 4/5 dei soci).

Le proposte di modifiche da apportare al presente statuto possono essere fatte una volta l'anno da ogni singolo associato:

- in regola con il pagamento delle quote associative;
- dopo un periodo minimo di cinque anni di permanenza nell'Associazione.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, quando sono presenti almeno i 2/3 di tutti i soci iscritti al libro soci. Per deliberare sulle modifiche allo statuto è indispensabile il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti. Qualora per due convocazioni non si sia raggiunto il quorum costitutivo, l'assemblea potrà essere nuovamente convocata in sede straordinaria il giorno successivo all'ultima convocazione e sarà regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti (purché lo stesso sia uguale o superiore a cinque), deliberando validamente a maggioranza semplice. Per deliberare sullo scioglimento o sulla liquidazione dell'Associazione è indispensabile la presenza di almeno i 4/5 (quattro quinti) dei soci ed il voto favorevole dei 4/5 (quattro quinti) dei presenti. Qualora per due convocazioni non si sia raggiunto il quorum costitutivo, si osservano le disposizioni contenute nel precedente comma, ma per la validità della delibera occorre sempre il voto favorevole dei 4/5 (quattro quinti) dei presenti. Le Assemblee, sia in sessione ordinaria che straordinaria, sono sempre presiedute dal Presidente dell'Associazione, o in sua mancanza da un membro del Consiglio Direttivo che abbia ricevuto delega del Presidente, o in mancanza di questo dal socio fondatore più anziano presente, o in mancanza anche di questo dal socio ordinario più anziano presente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina, fra i soci, un segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori. Il Presidente accerta la regolarità della convocazione e della costituzione dell'Assemblea e il diritto ad intervenire. Possono partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti o esperti esterni, qualora la loro presenza sia ritenuta necessaria per la discussione e la risoluzione di specifiche problematiche. Le votazioni avvengono per alzata di mano o a scrutinio segreto a seconda della decisione del Presidente dell'Assemblea e salvo quanto previsto eventualmente nel regolamento di attuazione. Le discussioni e le delibere dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore, è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'Associazione. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia. Le delibere prese dall'Assemblea dei soci nel rispetto delle norme contenute nel presente statuto, obbligano tutti i soci dell'Associazione, ivi compresi quelli dissenzienti o non intervenuti o astenuti dal voto.

ART. 14 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea tra i soli associati e composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 7 (sette) membri. I soci fondatori eleggono 2/3 del Consiglio

Direttivo. L'Assemblea dei Soci, a maggioranza assoluta, elegge il rimanente 1/3. Il Presidente ed i consiglieri debbono essere scelti fra i soci. Nella sua prima adunanza il Consiglio Direttivo nomina al suo interno: il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario.

Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Il Tesoriere cura l'amministrazione del patrimonio dell'Associazione, provvede ad effettuare incassi e pagamenti correnti e quant'altro il Consiglio Direttivo ritenga volergli delegare. Inoltre, tiene aggiornata la contabilità sociale nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo e dalle norme regolamentari e legislative, tenendo in perfetta regola i libri contabili. Le somme di denaro incassate dovranno essere da lui versate presso l'Istituto di credito designato dal Consiglio Direttivo. Il Tesoriere non potrà in nessun caso ritirare somma alcuna dagli istituti bancari, come pure non potrà effettuare pagamenti e riscossioni senza i regolari mandati debitamente firmati dal Presidente. È autorizzato a tenere nelle sue mani una somma fissata dal Consiglio per eventuali pagamenti urgenti.

Il Segretario cura la tenuta dei libri sociali, il loro aggiornamento e quant'altro, compila il bilancio preventivo, seguendo al riguardo le indicazioni del Consiglio Direttivo e del Presidente. Provvede inoltre alla compilazione del rendiconto annuale da sottoporre all'esame all'approvazione del Consiglio Direttivo.

Provvede alla registrazione, su apposito libro, dell'iscrizione di nuovi associati. Tiene aggiornato lo schedario. Redige i verbali delle sedute del Consiglio, trascrive quelli relativi alle assemblee generali degli associati, curando che questi ultimi siano firmati dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo può inoltre delegare alcune delle sue attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti riuniti in apposito comitato di gestione.

Il Presidente, il Vice Presidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo durano in carica per 3 (tre) anni e sono rieleggibili. L'ingiustificata assenza di un membro del Consiglio Direttivo a più di 2 (due) riunioni annue dello stesso comporta l'immediata decadenza del membro dalla carica, in questo caso, il membro decaduto non è rieleggibile.

In seno al Consiglio Direttivo non è ammessa delega. Un membro del Consiglio Direttivo, con esclusione del Presidente, decade dal suo ufficio qualora venga ritenuto non all'altezza del suo incarico dal Consiglio Direttivo stesso. Nel caso di dimissioni, scadenza, decadenza o impedimento definitivo di uno dei consiglieri, si provvederà mediante istituto della cooptazione al reintegro di un socio ritenuto adeguato alla sostituzione anche tra i non eletti, che resterà in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo. Fermo restando quanto rimesso alla sua competenza da altre norme contenute nello statuto, il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- convocare l'assemblea generale fissandone le modalità di svolgimento;
- disporre l'esecuzione delle decisioni adottate dall'Assemblea dei soci in conformità al presente statuto;
- curare strettamente il perseguimento dello scopo sociale, l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
- provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, rendendo conto della gestione all'Assemblea dei soci in sede di approvazione dei bilanci annuali;
- redigere il bilancio consuntivo e preventivo dell'Associazione, sottoponendoli all'approvazione dell'Assemblea dei soci, oltre al rendiconto finanziario e lo stato patrimoniale;
- amministrare il patrimonio sociale;
- predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si renderanno necessari;
- deliberare in merito alle questioni attinenti il programma di attività approvato dall'Assemblea dei soci;
- curare ed ispirare l'organizzazione di tutte le attività dell'Associazione;
- pianificare l'eventuale assunzione di personale dipendente e/o stringere rapporti di collaborazione esterni ed interni di qualsiasi natura che si rendano necessari per lo svolgimento dell'attività sociale (responsabili di gestione delle sedi operative, consulenti esterni, etc);
- decidere in merito all'apertura di conti correnti bancari e postali ed alla stipula di qualsivoglia contratto che si riveli necessario per l'amministrazione dell'Associazione;
- adottare atti a carattere patrimoniale e finanziario che eccedano l'ordinaria amministrazione;
- assumere ogni altra iniziativa che non compete a norma di legge e di statuto ad altri organi dell'Associazione;
- dichiarare la decadenza dall'incarico dei consiglieri che per tre volte consecutive non abbiano partecipato alle riunioni dell'organo, salvo casi di eccezionale comprovata indisponibilità, o che non abbiano assolto per due volte consecutive eventuali incarichi loro affidati nei termini assegnati;

- esaminare e deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare la quota sociale annuale e ogni altro contributo dovuto dagli associati fissandone annualmente le relative scadenze;
- stabilire le prestazioni di servizi agli associati ed ai terzi e le relative norme e modalità;
- nominare e revocare dirigenti, funzionari ed impiegati ed emanare ogni provvedimento riguardante il personale;
- conferire e revocare procure;
- nominare e revocare consulenti anche esterni alla Associazione;
- stabilire il compenso spettante eventualmente al Presidente dell'Associazione.
- emettere i provvedimenti disciplinari nei confronti degli iscritti all'Associazione;
- giudicare sulle controversie tra gli associati;
- cooptare i membri dell'eventuale Comitato Tecnico, anche tra i non associati.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte in cui il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne facciano richiesta scritta almeno la maggioranza dei membri; in quest'ultimo caso, dovrà riunirsi entro 15 (quindici) giorni. La convocazione deve essere fatta con qualsiasi mezzo atto allo scopo, tuttavia in casi di eccezionale urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a tre giorni. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, o in mancanza anche di questi, dal membro più anziano presente. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la metà più uno dei suoi componenti, oppure dopo mezzora dalla convocazione con la presenza di almeno 3 (tre) membri e vota a maggioranza semplice; in caso di parità il voto del Presidente vale il doppio. Il Presidente durante le riunioni del Consiglio Direttivo può avvalersi della presenza di alcuni soci in veste di rappresentanti degli altri soci per farli partecipare alle attività e alle discussioni del direttivo, senza diritto di voto. Di ogni delibera del Consiglio Direttivo deve redigersi apposito verbale, se necessario anche in forma sintetica, da riportare sul libro dei verbali del Consiglio Direttivo.

I membri del Consiglio Direttivo firmano la corrispondenza corrente e svolgono ogni altro incarico che di volta in volta gli venga affidato dal Presidente e che lo statuto riconosca loro. Sono responsabili della consistenza di cassa e banca e devono rendicontare mensilmente al Presidente le modalità ed i termini di impiego delle somme spese dall'Associazione nello svolgimento dell'attività sociale. Redigono materialmente il bilancio consuntivo e quello preventivo per ciascun esercizio sociale, proponendoli poi al Presidente, insieme ad un'apposita relazione di accompagnamento che, votata, verrà fatta propria dal Presidente stesso.

ART. 15 – IL COMITATO TECNICO

I membri del Comitato Tecnico sono nominati mediante l'istituto della cooptazione dal Consiglio Direttivo e durano in carica un anno e possono essere nominati nuovamente. I membri del Comitato Tecnico possono essere scelti anche tra non associati.

Il Comitato Tecnico ha il compito di:

- studiare e redigere i programmi relativi ai corsi, convegni e quanto altro organizzato dall'Associazione;
- effettuare analisi di marketing, relative ad ogni attività programma dall'Associazione prima dello svolgimento;
- collaborare con gli altri organi dell'Associazione per il raggiungimento dello scopo sociale.

Tutte le delibere del Comitato Tecnico dovranno essere sottoposte dal Consiglio Direttivo al quale saranno inviate entro 7 giorni dalla riunione del Comitato Tecnico. Il Consiglio potrà dare attuazione o meno alle delibere del Comitato Tecnico.

Il Comitato Tecnico è presieduto dal Presidente in carica dell'Associazione ed in sua assenza da uno delegato, e si compone di un numero da 3 a 10 componenti. L'incarico di membro del Comitato Tecnico potrà essere anche a titolo gratuito. Attualmente il Comitato Tecnico risulta essere senza nomine che verranno effettuate successivamente.

ART. 16 - SCIOGLIMENTO

Nel caso di cessazione dell'attività, per le cause previste dal Codice civile, lo scioglimento è deliberato

dall'Assemblea la quale, provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e gli eventuali compensi.

In caso di scioglimento dell'Associazione tutto il patrimonio della stessa, dimessa ogni passività e definito ogni sospeso, sarà devoluto ad Enti ed Associazioni con la medesima finalità secondo le delibere dell'Assemblea Generale a maggioranza qualificata, su proposta del Presidente. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si farà riferimento alle leggi e regolamentazioni dello Stato in materia specifica.

ART. 17 – NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme contenute nel regolamento di attuazione e negli eventuali altri regolamenti associativi. Restano in ogni caso ferme le disposizioni di legge in materia.

ART. 18 – DISPOSIZIONI GENERALI

I regolamenti hanno la stessa efficacia delle norme statuarie. Gli stessi sono quindi obbligati e vincolanti sia per gli associati, sia per gli organi associativi, fino a loro revoca o modifica da deliberarsi sempre da parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione. Ogni questione o controversia che dovesse insorgere tra gli associati e l'Associazione o i suoi organi, fra componenti degli organi medesimi (compresi fra di essi i liquidatori in caso di scioglimento e messa in liquidazione dell'Associazione), relativamente all'interpretazione del presente Statuto e dei Regolamenti, dovrà essere regolata da un Collegio arbitrale.

Il Collegio sarà composto da tre arbitri amici dell'Associazione da nominarsi di comune accordo tra i contendenti. Detti arbitri decideranno secondo equità ex bono et aequo e senza formalità di procedura.

Il presente statuto, così come le successive variazioni, entrano in vigore immediatamente dopo la loro ratifica da parte del Consiglio Direttivo.